III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE 2007/244/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2007

che attua l'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2005/557/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,

considerando quando segue:

(1) Il 17 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/725/PESC [2] sull'attuazione dell'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur, che proroga al 30 aprile 2007 il finanziamento della componente civile.

(2) In attesa della transizione della missione dell'Unione africana verso un'operazione ibrida di Nazioni Unite e Unione africana, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 2 della decisione 2006/486/PESC [3], di proseguire l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur.

(3) Per quanto concerne la componente civile, il Consiglio dovrebbe pertanto decidere in merito al finanziamento della continuazione dell'azione di sostegno.

(4) L'azione di sostegno sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati dall'articolo 11 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'attuazione della sezione II dell'azione comune 2005/557/PESC nel periodo compreso tra il 1º maggio 2007 e il 31 ottobre 2007 è pari a 2 125 000 EUR. Detto importo copre il periodo interessato dall'attuale mandato della missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (AMIS) e il successivo periodo transitorio fino all'eventuale passaggio ad un'operazione ibrida di Nazioni Unite e Unione africana.

2. La spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è gestita in conformità delle procedure e delle regole della Comunità europea applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità.

I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto.

3. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1º maggio 2007.

Articolo 2

Il Consiglio valuta, entro il 30 giugno 2007, se l'azione di sostegno dell'Unione europea debba proseguire.

[1] GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46.
[2] GU L 296 del 26.10.2006, pag. 24.
[3] Decisione 2006/486/PESC del Consiglio, dell'11 luglio 2006 sull'attuazione dell'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (GU L 192 del 13.7.2006, pag. 30).

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER